DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1983

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 847/83

(83/238/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 847/83 della Commissione, del 5 aprile 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (3), gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 1 720 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (5), prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 847/83 sono fissati come segue :

— partita A : 162 286 ECU (B),
— partita B : 116 740 ECU (B),
— partita D : 391 167 ECU (IRL),
— partita F : 463 191 ECU (B),
— partita G : 42 878 ECU (B),
— partita H : 782 821 ECU (B),
— partita I : 167 227 ECU (B),
— partita K : 159 356 ECU (B).

Per quanto concerne la partita E non è dato seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 13. 4. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.